

(N. 640)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI, MARAVALLE, RUHL, BONAZZOLA Ada Valeria
e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il
personale docente di discipline musicali in scuole pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende affrontare, per una equa soluzione, il problema del doppio rapporto di lavoro, riguardante numerosi musicisti italiani che nello stesso tempo prestano attività di insegnamento nei conservatori di musica, negli istituti musicali pareggiati, in scuole medie di vario ordine e grado, e fanno parte di orchestre di enti lirico-sinfonici, della RAI-TV e di altre istituzioni sinfoniche.

Come noto, gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sanciscono il divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati per gli insegnanti della scuola italiana.

Tale divieto ha provocato situazioni di estremo disagio e di forte incertezza per i musicisti che si trovano nelle condizioni indicate, in conseguenza della contraddittorietà di decisioni che ha caratterizzato il

comportamento di istituzioni scolastiche e istituzioni di produzione musicale.

Una stretta applicazione delle norme citate, del resto, provocherebbe insormontabili difficoltà ai conservatori e scuole assimilate o ai complessi orchestrali, per i vuoti che si verrebbero a determinare in conseguenza dell'impossibilità di provvedere a sostituzioni idonee, stante l'attuale scarsissima disponibilità di strumentisti in possesso di una adeguata preparazione tecnico-artistica ed esperienza.

È vero che negli ultimi anni si sono moltiplicati i conservatori e che nell'ambito degli stessi, di vecchia o di recente data, sono state anno per anno istituite numerosissime nuove classi di insegnamento, con una sensibile crescita della popolazione scolastica. Ma è altrettanto vero che la formazione di musicisti professionalmente idonei è ancora insufficiente rispetto all'incremento delle attività musicali e alle relative richieste di as-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sunzione, in conseguenza della complessità e durata della formazione musicale, della crisi di assestamento degli stessi conservatori, con rendimenti didattici ancora impari alle potenzialità teoriche, e, in particolare, della forte tendenza in atto ad un abbandono degli studi musicali dopo un numero relativamente basso di anni di frequenza.

In queste condizioni è necessario individuare soluzioni giuridicamente corrette ad una crisi che non accenna a diminuire, soluzioni che, fermo restando il divieto della doppia dipendenza, consentano la doppia attività, senza peraltro creare preclusioni nei confronti dei giovani musicisti che si vanno formando nei conservatori e che si renderanno gradualmente disponibili.

Le proposte formulate nel presente disegno di legge — già avanzate in termini analoghi in precedenti disegni di legge presentati alla Camera dei deputati nel 1975 e nel 1977 — consistono nella possibilità per i conservatori e le altre scuole pubbliche con insegnamento di discipline musicali di stipulare contratti di collaborazione con dipendenti di enti lirici e altre istituzioni sin-

foniche, e, parimenti, per le istituzioni di produzione musicale di stipulare contratti di collaborazione con dipendenti di istituzioni scolastiche, previ accordi tra le istituzioni interessate e alla condizione di una riconosciuta compatibilità tra l'una e l'altra attività.

Nel presente disegno di legge si considera altresì la possibilità di dar vita nell'ambito dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati a complessi orchestrali, cameristici e corali di carattere continuativo, con l'utilizzazione di docenti e di studenti riconosciuti tecnicamente e artisticamente idonei, per lo svolgimento di attività che possano rientrare nella vita musicale in generale ed in particolare nelle iniziative a livello regionale. Per tali attività extra-didattiche vanno previsti riconoscimenti economici sia ai docenti, sia agli studenti che possano essere utilizzati.

Si prevede infine l'applicazione della normativa concernente i contratti di collaborazione anche per una casistica analoga riguardante le Accademie di belle arti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati di cui agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il personale docente di discipline musicali in scuole pubbliche si applica secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

È vietata l'assunzione in servizio per incarico e l'immissione in ruolo nei conservatori di musica, negli istituti musicali pareggiati, nelle scuole medie di ogni ordine e grado, di personale docente di discipline musicali che abbia un altro rapporto di lavoro dipendente, anche se di carattere musicale.

Art. 3.

Il personale docente, nelle scuole di cui al precedente articolo 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge oltre all'insegnamento eserciti con regolare contratto di lavoro attività presso istituzioni di produzione musicale, è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza rispetto all'una o all'altra attività entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'amministrazione pubblica o l'istituzione musicale nei confronti della quale viene esercitata la rinuncia ha facoltà, per esigenze di servizio, di mantenere il rapporto d'impiego con il dipendente per non oltre un anno dalla data di presentazione delle dimissioni.

Nel periodo massimo dei due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino al momento della cessazione di uno dei due rapporti di dipendenza, non vengo-

no applicate le norme riguardanti il divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati e non si apportano decurtazioni sul trattamento economico, facendo eccezione per la 13^a mensilità e per le quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte una sola volta con lo stipendio di maggiore entità.

Art. 4.

Al fine di assicurare lo svolgimento di attività didattiche per le quali non risulti possibile provvedere con l'assunzione di personale di ruolo o incaricato, i conservatori e gli altri istituti scolastici di cui al precedente articolo 2 possono stipulare contratti di collaborazione con dipendenti di istituzioni di produzione musicale, in base a graduatorie predisposte secondo i criteri di valutazione stabiliti per il conferimento di incarichi di insegnamento. Analogamente possono provvedere le istituzioni di produzione musicale nei confronti di dipendenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo graduatorie predisposte sulla base di una valutazione dei titoli di studio ed artistici, ed eventualmente di prove di esecuzione.

I contratti hanno durata non superiore ad un biennio e possono essere rinnovati per la stessa durata, semprechè permangano le condizioni di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 60° anno di età degli interessati.

I titolari dei contratti di collaborazione sono tenuti ad assolvere prestazioni in tutto corrispondenti a quelle dei dipendenti di ruolo o incaricati.

Le istituzioni scolastiche e le istituzioni di produzione musicale, quando si trovino nella necessità di accedere ai contratti di collaborazione a seguito delle dimissioni di dipendenti in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, sono tenuti a dare la precedenza assoluta, ai fini della stipula del contratto di collaborazione, ai professionisti che si sono dimessi, fatto salvo quanto dispone il comma seguente.

L'ammontare dei contratti non può superare il 30 per cento dei posti previsti negli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organici delle istituzioni scolastiche o di produzione musicale.

I contratti vengono stipulati previo accordo tra gli organismi responsabili delle istituzioni interessate, i quali sono tenuti ad accertare l'esistenza della compatibilità territoriale e della garanzia che nessun pregiudizio possa derivare per le attività di rispettiva competenza.

Art. 5.

Il compenso per le attività previste nei contratti di collaborazione di cui al precedente articolo ha carattere onnicomprensivo e non può essere superiore al trattamento economico complessivo previsto per un dipendente di pari anzianità di servizio, con esclusione dal computo relativo della 13^a mensilità e delle quote di aggiunta di famiglia.

Il compenso così determinato non è pensionabile.

Art. 6.

I conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati sono autorizzati a promuovere, nei rispettivi ambiti scolastici, la costituzione di complessi orchestrali, corali e cameristici, aventi carattere continuativo, distinti dalle normali esercitazioni scolastiche nei corrispondenti campi di attività.

Potranno far parte dei complessi orchestrali e cameristici i docenti, gli studenti giudicati idonei a tali attività esecutive e, limitatamente al campo orchestrale, in casi di particolari necessità, professionisti estranei alla scuola. I complessi corali saranno costituiti da studenti opportunamente selezionati, con l'eventuale completamento di professionisti estranei alla scuola.

Tali iniziative di carattere artistico-professionale saranno regolamentate per i conservatori, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione sul piano tecnico-amministrativo e finanziario, con atti deliberativi dei consigli di amministrazione. Nel caso degli istituti musicali pareggiati le de-

liberazioni in materia competeranno agli enti gestori.

I complessi musicali di cui al precedente comma, promossi dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati quali centri di formazione e di promozione culturale, avranno facoltà di partecipare alla vita musicale, con particolare riguardo alle attività programmate nelle rispettive regioni, secondo criteri organizzativi e retributivi stabiliti d'intesa con le direzioni e con i consigli di amministrazione dei conservatori di musica e, rispettivamente, con le direzioni degli istituti musicali pareggiati e con i relativi enti gestori.

Art. 7.

Gli oneri derivanti ai conservatori di musica dai contratti di collaborazione di cui al precedente articolo 4 e dalle attività di cui al precedente articolo 6 sono a carico dello Stato e sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano anche alle Accademie di belle arti.